**Data**: 05-04-2012 **Area tematica:** Forniture **Argomento/i:** | Acquisti/forniture/contratti: servizio bar Domanda: Se è possibile vorrei conescere la procedura esatta da seguire per la concessione del servizio bar nella scuola ed avere il fac-simile di una lettera di invito. Premetto che nel mio istituto questo servizio c'è da anni. La scuola fa una concessione triennale e riceve un contributo annuo. La ditta che fornisce il servizio stipula con la Provincia (ente proprietario dei locali) un regolare contratto di locazione e paga quindi alla Provincia un regolare canone di affitto. Per quanti anni si può prevedere la concessione? minimo e massimo? Si può prevedere il rinnovo senza rifare la procedura? Grazie e distinti saluti

## Risposta:

E' pregiudiziale a tutte le questioni poste la qualificazione giuridica del contratto in questione.

L'affidamento del servizio di ristoro così come la distribuzione di bevande e snack nell'edificio scolastico è qualificabile come concessione di servizi rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 e non come appalto pubblico. rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 (TAR Lombardia, sezione di Brescia, Sez. II – sent. 29/01/2010 n°430, TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, sent 31/01/2011 n°32; TAR Toscana, sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313; TAR Toscana - Sez. II - Sent. 30/09/2009 n. 1490; TAR Emilia-Romagna - Bologna Sez. I - Ord. 16/01/2009 n. 23; TAR Liguria, Genova, sez. II, Sent. 21/01/2009, n. 81, TAR Sicilia - Catania Sez. III - Sent. 13/06/2005 n. 980; Consiglio di Stato, sez. V, sent, 2/02/2010, n. 445; sez. VI, Sent. 24/12/2009, n. 8715).

Trattandosi di concessione di servizi, essa, benché sottratta all'applicazione dell'intero corpus di disposizioni in materia di contratti pubblici, è ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/06 cit. comunque sottoposta alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Da queste premesse discendono alcune conseguenze che consentono di rispondere ai quesiti posti.

Determinazione del valore del contratto e procedura di selezione del contraente.

La procedura di scelta indicata dall'art. 30 D.Lgs. 163/2006 è la procedura negoziata, con invito a cinque concorrenti: "La scelta del concessionario deve avvenire ...previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione". La specialità dell'oggetto del contratto e della procedura di scelta indicata rendono irrilevante il valore della soglia comunitaria (soglia elevata per effetto del Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione 30 novembre 2011 a decorrere dal 1 gennaio 2012 a € 130.000 o € 200.000): il rilievo della soglia ha infatti effetti sui contratti qualificabili come appalti pubblici, contratti nei quali è l'amministrazione a sopportare una spese, elemento

l'amministrazione, se si preveda che questa incassi un canone). L'irrilevanza della determinazione del valore ai fini della soglia si ripercuote anche sulla determinazione della durata del contratto, che potrà essere pluriennale (si suggerisce come subito si dirà di non eccedere i sei anni).

Quali sono dunque gli obblighi nella predisposizione della lettera di invito nascenti dal D.Lgs. 163/2006?

Riportiamo le indicazioni in merito alla redazione da parte della scuola della lettera d'invito.

A) Obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione e loro ordine di applicazione

L'amministrazione ha l'obbligo di predeterminare gli elementi in base ai quali le offerte saranno valutare. Ciò è esplicitamente imposto dall'art. 30 citato e ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2007, n. 3136; TAR Toscana, sez. II 06 luglio 2010 n. 2313; TAR Piemonte , sez. II 10 giugno 2010 n. 2751; TAR, Abruzzo, L'Aquila, sez. I 19 luglio 2010 n. 532). L'obbligo è posto a garanzia del generale principio dell'imparzialità e della par condicio e, quindi, della trasparenza. Ha affermato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sent. 18/11/2010 in causa C-226/09) che gli offerenti devono poter conoscere i criteri di aggiudicazione prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e che tali criteri né la loro ponderazione non possono essere modificati durante la procedura. Sin dalla lettera di invito è necessaria l'esplicitazione dei criteri di valutazione delle offerte nonché la individuazione di modalità di presentazione delle stesse.

B) Divieto di commistione tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi Tra i criteri di selezione indicati dall'amministrazione non devono essere inclusi elementi riferiti al soggetto, potendo legittimamente tali criteri essere riferiti solo all'offerta. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere applicabile alla fattispecie il divieto tratto dalla disciplina comunitaria sugli appalti pubblici di commistione tra requisiti soggettivi (da riferire all'offerente) ed elementi oggettivi (da riferire all'offerta). Sia il TAR Emilia Romagna (sent 31/01/2011 n. 32) che il TAR Lombardia (sent. 29/01/2010 n. 430) hanno dichiarato l'illegittimità degli atti della gara per l'affidamento del contratto per la installazione di distributori automatici di bevande e snacks avendo la lettera di invito previsto quale elemento di valutazione delle offerte il possesso di attributi soggettivi dei concorrenti (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati) inidonei a rivelare le specifiche caratteristiche di mezzi e personale da impiegare nel servizio de quo. Il principio in questione, applicabile ai contratti pubblici di derivazione comunitaria, è molto presente nella giurisprudenza: si citano Consiglio di Stato - Sez. VI - Sent. 15/06/2010 n. 3740; Cons. St., sez. V, sent. 7 aprile 2009, n. 2147; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 marzo 2008, n. 912; Consiglio di Stato, sent. 16 aprile 2003, n. 1993; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 2 aprile 2007, n. 3024; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 20 aprile 2006, n. 1981; TAR Lazio, sez. II ter, sent. 12 febbraio 2004 n. 1395; TAR Veneto, sez. I, sent. 4 aprile 2002 n. 1270. Si veda anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 01/03/07 e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deliberazione n. 209 del 27/06/07).

C) Ohhlian di nuhhlicità delle sedute

Un ulteriore spunto offerto dalla giurisprudenza (TAR Toscana sez. II, 06 luglio 2010, n. 2313; Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355; 11 febbraio 2005, n. 388) riguarda il principio di pubblicità delle sedute di gara che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa è senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e la relativa apertura (in tali momenti della gara gli offerenti devono cioè potere essere presenti e devono quindi esservi invitati), atteso che la pubblicità, corollario della trasparenza e ineliminabile presidio dell'imparzialità della pubblica amministrazione, appartiene al novero dei principi generali informatori di ogni tipologia di affidamento di opere, servizi e forniture, come affermato a chiare lettere, ed in via di principio, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 163/06.

Il Consiglio Stato di Stato, Adunanza Plenaria, con Sentenza 28 luglio 2011, n. 13, ha affermato che la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica (così come la documentazione amministrativa e l'offerta economica) non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.

La verifica dei documenti contenuti nella busta relativa all'offerta tecnica trasmessa dal concorrente ad una gara, all'atto della sua apertura in seduta pubblica, consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l' acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica, con la conseguenza che l'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto; ciò in quanto la garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.

# D) Durata del contratto e facoltà di rinnovo.

La disciplina comune lascia all'autonomia contrattuale delle parti la scelta di determinare la durata complessiva dei rapporti contrattuali. Si deve tuttavia osservare, con riferimento alla pubblica amministrazione, che una prima deroga alla predetta libertà negoziale deriva dalle regole di contabilità pubblica: le regole di bilancio (in particolare, di quello statale, e, conseguentemente, delle scuole) hanno infatti una dimensione annuale, cosicché gli impegni di spesa, salvo casi eccezionali (si pensi ai contratti di somministrazione, di energia elettrica, del servizio telefonico, ecc.), vanno assunti dovendosi tenere conto della valutazione annuale della fonte del finanziamento. Assumere un vincolo pluriennale senza tenere conto della variabilità del finanziamento per gli anni successivi a quello della stipulazione espone l'amministrazione oltre che ad illegittimità contabile anche alla possibile azione contrattuale con

il contraente, poiché i vincoli derivanti dalla normativa di contabilità pubblica, ove non si traducano in condizioni specifiche nel contratto, non sono ex se vincolanti per il privato contraente né ad esso "opponibili". Dunque i contratti passivi (cioè quelli che comportano una spesa per l'amministrazione) devono avere durata annuale (salvo che ovviamente per i contratti di utenza). Non così i contratti che, al contrario, importano una entrata. Tra di essi la concessione di servizi. Per questi, potrà ritenersi applicabile il limite massimo di durata del sessennio previsto in generale per l'affitto dei beni immobili dello Stato (art. 39 RD n 827/1924).

Ciò premesso si osserva che il rinnovo del contratto è vietato dal Codice dei contratti, se non nelle forme del "nuovo affidamento" di "nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale" ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 57, quinto comma, lett b) del D.Lgs 163/2006.

Precisiamo meglio.

Ai sensi della normativa vigente di cui alla legge n. 62 del 2005, non è più consentito il rinnovo, anche espresso, dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l'art. 6, comma 2, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, a seguito della modifica introdotta dall'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva: "E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli......Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".

La legge 18 aprile 2005, n. 62, Legge Comunitaria 2004, ha modificato tale disciplina.

Fermo restando il dettato relativo al divieto di tacito rinnovo (art. 6, comma 2, primo periodo, citato), l'art. 23, comma 1, di tale legge ha, da un lato, soppresso l'ultimo periodo del 2° comma del predetto articolo 6 – che consentiva appunto alle amministrazioni di avvalersi della suddetta facoltà di rinnovo – e, dall'altro, previsto solo la "proroga" dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi "per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

In argomento il Consiglio di Stato ( cfr. sez. IV, decisione 31.10.2006 n° 6462) ha rilevato che l'articolo 23 della legge 62/2005 non ha fatto altro che eliminare radicalmente e definitivamente l'istituto del rinnovo dall'ordinamento, abrogando l'ultima parte dell'articolo 6, comma 2, della legge 537/1993, che prevedeva, sia pure a determinate condizioni, il rinnovo espresso dei contratti.

Il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, non reintroducendo l'istituto del rinnovo espresso, affida alla dizione "ripetizione di servizi analoghi" di cui all'articolo 57, l'unica opzione che consente di riattivare un rapporto tra medesima stazione appaltante e medesimo appaltatore, ma un rapporto del tutto diverso da quello del rinnovo espresso e, comunque, condizionato dalla progettazione di base che sta a monte e, di conseguenza, considerare detta norma come "copertura giuridica" del rinnovo espresso risulterebbe del tutto fuori luggo.

Più specificamente, una cosa è il rinnovo espresso, ben altra cosa è la ripetizione di servizi analoghi, el'unico modo per far sopravvivere la prosecuzione di obbligazioni contrattuali poste in essere prima e dopo la legge 62/2005, come nuova ipotesi di trattativa privata, è il rispetto dei seguenti requisiti :

- 1) la possibilità della ripetizione dei servizi deve essere già contenuta nel bando di gara e quindi di conseguenza deve essere espressamente prevista in contratto;
- 2) i servizi analoghi devono rispondere ad un progetto di base elaborato dall'impresa appaltatrice e non definito dall'amministrazione unilateralmente;
- 3) i costi complessivi dell'appalto, al momento del lancio della gara e di conseguenza l'impegno della spesa, devono necessariamente comprendere anche i costi del riaffidamento;
- 4) il nuovo contratto deve avere una durata fissata per legge in non più di tre anni oltre quello iniziale.

Concludendo, il rinnovo vero e proprio, quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 537/1993 è illegittimo e non può più essere applicato, né sono ammesse interpretazioni difformi, e si riferisce sia ai contratti scaduti che a quelli ancora in itinere.

In materia di ripetizione di servizi analoghi, gli stessi sono possibili unicamente ove gli atti amministrativi della gara di riferimento abbiano rispettato i 4 punti sopra delineati e cioè a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. ( cioè con procedure che prevedono la pubblicazione di un bando di gara e quindi di natura diversa rispetto a quelle cui ricorrono solitamente le scuole attraverso la richiesta di preventivi a seguito di lettere di invito a ditte individuate dalle scuole stesse)

## E) Procedura di aggiudicazione

In virtù del richiamo alla parta IV del Codice degli appalti effettuato dall'art.30 del medesimo testo normativo, le disposizioni in materia di contenzioso si applicano anche alle fattispecie di concessione di servizi (come nel caso di cui al quesito). L'aggiudicazione effettuata dalle istituzioni scolastiche, in mancanza di autorità tutorie che effettuano l'approvazione, deve ritenersi già definitiva (artt.11 e 12 del D.Lgs n.163/2011), mentre il controllo sui requisiti soggettivi equivale solo a una condizione di efficacia della stessa (art.11, comma 8, del D.Lgs n.163/2006).

Per mero scrupolo, può apparire opportuno osservare la clausola "stand still" prevista dall'art.11, commi 10 e 10 bis, del D.Lgs n.163/2006, secondo cui il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 del medesimo decreto. Un tanto ancorché non sia ancora certo che detta clausola sia applicabile anche alle procedure semplificate delle istituzioni scolastiche. In buona sostanza, si suggerisce di attendere 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva o, comunque, dalla data in cui presumbilmente la ditta reclamante ha avuto conoscenza.

dell'aggiudicazione definitiva.

### F) Richiesta del CIG

Gli obblighi di tracciabilità, e conseguentemente l'acquisizione del CIG, si applicano anche nei casi di concessione di servizi ( cui appartiene il contratto di cui al quesito)

Per quanto concerne l'importo della concessione ai fini della richiesta del C.I.G. si rileva che la Deliberazione n. 9 del 25 Febbraio 2010 dell'AVCP ha fornito alcune precisazioni in materia, mentre nessuna precisazione è stata fornita dalla Autorità con la Determinazione n. 4 del 2011. L'AVCP ha ricordato che, ai sensi dell'art. 29, commi 1, del Codice dei Contratti, il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

Ad avviso dell'Autorità, per le concessioni in particolare, nella nozione di "importo totale pagabile" è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti, così come nella stessa nozione è ricompreso il corrispettivo pagato dalla stazione appaltante nel caso di appalto, qualora si tratti di una concessione, non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, sarà quest'ultimo a costituire parte integrante dell'"importo totale pagabile" di cui è fatta menzione nella norma sopra citata; il canone a carico del concessionario potrà, altresì, essere computato ove previsto, ma certamente proprio in quanto solo eventuale non può considerarsi l'unica voce indicativa del valore della concessione.

Quindi, alla luce delle indicazioni della AVCP, la scuola ai fini dell'inserimento dell'importo presunto o disponibile, dovrebbe considerare il valore dei ricavi presumili che otterrà il concessionario, che potrà essere ottenuta in base ai dati forniti nel bando e al numero degli alunni e del personale che rappresentano i potenziali utenti; inoltre, anche l'eventuale contributo ricevuto dovrà essere calcolato nell'importo da inserire.

È del tutto evidente che la Deliberazione sopra ricordata richiede un calcolo in alcune situazioni molto difficile da porre in essere e che, pertanto, sarebbe quanto mai auspicabile un ulteriore intervento in argomento.

Ad ogni modo quanto sopra è la posizione dell'AVCP in materia già da noi ricordata in precedenti risposte in argomento.

### G) DURC

La necessità di prevedere la sussistenza di requisiti soggettivi (a) di ordine morale e (b) di capacità economica e/o tecnico-professionale è desumibile dal richiamo ai principi del Trattato contenuto nell'art 30 D.Lgs. n 163/2006 e deve essere inteso come obbligatorio con riferimento ai requisiti di ordine morale, attesa la loro finalità di moralizzazione del mercato degli appalti pubblici.

I requisiti in questione sono indicati negli artt. 38 e 39 del Codice e sono previsti a pena di esclusione dalla procedura.

l'art 38 alanca una saria di raquisiti di ordina morala tra i quali il non

trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o l'avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; il non essere destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; il non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Sempre con riferimento all'art. 38 del Codice particolare importanza, attese le ricadute sulla tutela del lavoro, riveste il requisito di avere in regola il proprio personale con riferimento al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali. Tale requisito viene attestato attraverso il D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA) che conseguentemente dovrà essere acquisito dalla scuola nelle forme di legge.

H) Previsioni da inserire nella lettera di invito

Dovrà essere indicato entro quando le offerte devono pervenire alla scuola e le relative modalità.

Si suggerisce anche di inserire quanto segue:

- "La busta contenente l'offerta nella parte esterna deve riportare:
- indirizzo della Scuola
- indirizzo del mittente
- la dicitura: "APPALTO SERVIZIO BAR".

L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altre

Il servizio è aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta più conveniente, cioè che ha ottenuto il maggior punteggio assegnato in base a quanto precisato nella stessa lettera di invito ( dovranno essere indicati i criteri di scelta tenendo conto delle precisazioni sopra fornite)

L'aggiudicazione ha luogo anche quando dovesse pervenire una sola offerta purchè valida.

Le ditte che intendono presentare una offerta possono prendere visione dei locali e del servizio, previo appuntamento con il responsabile dell'Ufficio Tecnico (Prof. ......).

All'offerta, deve essere allegata, pena l'esclusione, una dichiarazione redatta su carta semplice nella quale si attesti:

- a) dati societari e del legale rappresentante; o in alternativa della/e persona/e che intende gestire il servizio bar
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per una di tali situazioni;
- c) che non vi è alcun procedimento pendente per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- d) che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale dell'impresa;
- e) dichiarazione di iscrizione C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell'attività riguardante il servizio richiesto nella gara
- f) dichiarazione di impegno a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone e cose dell'inizio del servizio ed a rinnovarla annualmente;

Dovrà inoltre essere allegata all'offerta (allegato A) con la dichiarazione relativa all'importo del contributo che la ditta si impegna a pagare annualmente alla scuola (contributo minimo ...... Euro).

Riepilogo modalità di presentazione dell'offerta:

Busta esterna (sigillata, firmata sui lembi, indirizzo della scuola, indirizzo del mittente, oggetto della gara)

All'interno della busta esterna:

- dichiarazione del concorrente come riportato in precedenza e fotocopia della carta d'identità (valida)
- busta contenente le offerte economiche (sigillata, con la scritta "offerta economica")

All'interno della busta "offerta economica":

- offerta "Allegato A" del contributo annuo offerto alla scuola (firmata)
- prezzi offerti "Allegato B" per i prodotti in vendita (firmata)."